



Modifiche alla disciplina civilistica del contratto di spedizione

**Ciro Spinelli, Presidente Legal Advisory Body Fedespedi
Roma, 17 marzo 2022 – CNEL**

Agenda



➤ **Premesse alla revisione del Codice Civile**

➤ **La revisione del Codice Civile**

➤ **Le occasioni perse**

➤ **Pensare in grande per fare la differenza:
le basi per le sfide di domani**



Premesse alla revisione del Codice Civile

La «*reason why*» della Federazione e del Legal Advisory Body



Riconoscere
nel Codice Civile
il valore del ruolo
giocato dalle **imprese di
spedizioni a livello
globale**

- **Adattare il dettato normativo alla quotidiana operatività** delle imprese di spedizioni del 2020 (e oltre!)
- **Semplificare** e rendere funzionale il quadro delle **relazioni commerciali tra freight forwarding e industria** riducendo i rischi di contenzioso

Nozione | Art. 1737

Il **mandato** con/senza **rappresentanza** – **contratto unico** di **spedizione** con **pluralità** di contratti di **trasporto**



Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante **o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti** di trasporto **con uno o più vettori** e di compiere le operazioni accessorie.

Obblighi dello spedizioniere | Art. 1739

L' istituto del **mandato** – L' **Assicurazione** della merce



Nell'esecuzione del mandato ~~[Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce]~~
lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il
migliore interesse del medesimo **mandante**. ~~[committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore
interesse del medesimo]~~.

~~[Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari,]~~ Lo spedizioniere non ha l'obbligo di
provvedere all'assicurazione delle cose spedite, **salva espressa richiesta del mandante**. ~~I premi, gli
abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo
patto contrario.~~

Spedizioniere-vettore | Art. 1741



Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696 c.c.

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

| Art. 1696

Il **ruolo** dell'impresa di spedizioni nelle **supply chain globali**



Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali **terrestri** e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione **relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956**, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n.1621, nei trasporti internazionali **terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.**

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate | Art. 1696

Il limite di **responsabilità** nel trasporto **intermodale**



Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

| Art. 1696



Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario | Art. 2761



I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. **Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione, diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.**

Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario | Art. 2761



I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752. [...].

Le occasioni perse

Le modifiche non adottate all'articolo 1738 (Revoca)



Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1725 c.c., finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il **mittente** ~~[mandante]~~ può revocare l'ordine di spedizione **oggetto del mandato**, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Le occasioni perse

La proposta di riformulazione dell'articolo 1740 (Diritti dello spedizioniere) non adottata



Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.

Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra tali parti terze ed il mandante.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, primo comma e 1739 primo comma, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che intervengono nell'esecuzione del trasporto.

Le occasioni perse

Il testo ancora vigente dell'articolo **1740 (Diritti dello spedizioniiere)**



~~La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniiere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.~~

~~Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniiere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria~~

Pensare in grande per fare la differenza!

Le basi per le sfide di domani



**Professionalità,
competenze tecniche,
esperienza:**
la consulenza strategica
delle imprese di
spedizioni al servizio
del Made in Italy

- Valorizzare il **metodo di lavoro**: il **contributo** e la **discussione in ambito associativo**, il «**crash test**» con gli **esperti**, il **confronto normativo** in sede **CNEL**
- Puntare sulla **cultura del dialogo** tra **rappresentanze associative** e **rappresentanze politico-istituzionali**

Grazie per l'attenzione!



www.fedespedit.it

fedespedit@fedespedit.it